Dichiarazione dei redditi: la gestione operativa

a cura del **Dr. Paolo Ricci**

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Le novità del quadro RB

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

RB1	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU			
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati								
		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00								
RB2	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU			
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati								
		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00								
RB3	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU			
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati								
		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00								
RB4	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU			
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati								
		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00								
RB5	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU			
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati								
		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00								
RB6	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU			
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati								
		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00								
RB10 TOTALI	REDDITI IMPONIBILI	13 ,00	14 ,00	15 ,00	REDDITI NON IMPONIBILI	16 ,00	17 ,00								

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

EFFETTO SOSTITUZIONE

L'imposta municipale sugli immobili, a partire dal periodo di imposta 2012, sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

In sostanza, l'IMU "funziona" come una sorta di imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali con riferimento agli immobili non locati

Le novità del quadro RB

Esposizione in Unico 2013

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

RB1	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12

	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati
		13 ,00	14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00

RB10 TOTALI	REDDITI IMPONIBILI	13	14	15	REDDITI NON IMPONIBILI	16	17
		,00	,00	,00		,00	,00

Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	1 ,00	Redditi fondiari non imponibili	2 ,00

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Le novità del quadro RB

Riflessi sulla determinazione del reddito di riferimento per detrazioni

Gli immobili non locati, non scontando l'Irpef, non confluiscono più nel reddito complessivo, né nel reddito di riferimento per agevolazioni fiscali
(reddito complessivo + reddito sottoposto a cedolare secca).

ESEMPIO

Coniuge con reddito da collaborazione € 2.400 e reddito da abitazione principale € 600
TOTALE REDDITO 2.400 + 600 = 3.000 €

Unico/2012

↓

TOTALE REDDITO 2.400 +
600 =

3.000

↓

> € 2.840,51
non a carico

Unico/2013

↓

TOTALE REDDITO 2.400 +
~~600~~ =

2.400

↓

< € 2.840,51
a carico

Le novità del quadro RB

Riflessi sulla determinazione del reddito di riferimento per detrazioni

Fino allo scorso anno le detrazioni erano commisurate al reddito complessivo al netto dell'abitazione principale, pertanto nulla cambia.
Se, invece, i redditi da fabbricati derivano da immobili non locati diversi dall'abitazione principale, il reddito di riferimento risulterà inferiore.

ESEMPIO

Contribuente con reddito da lavoro dipendente € 30.000 + abitazione principale r.c .700 € + 2 immobili a disposizione per un totale r.c. € 1.300

Unico/2012

↓

TOTALE REDDITO 30.000 +
1.300 =

31.300

↓

Detrazione per figlio a carico € 536,42

Unico/2013

↓

TOTALE REDDITO 30.000 +
~~1.300~~ =

30.000

↓

Detrazione per figlio a carico € 547,46

Obbligati o esonerati dall'obbligo dichiarativo

Le istruzioni ministeriali

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. *Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*	

Le novità del quadro RB

Definizione di beni NON LOCATI

Rientrano nell'ipotesi degli immobili non locati, oltre a quelli tenuti a disposizione, gli immobili concessi in comodato e quelli destinati a uso promiscuo del professionista.

Le novità del quadro RB

Beni locati per una parte dell'anno

l'IMU sostituisce l'IRPEF e le addizionali dovute in relazione al reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo di imposta in cui l'immobile non è locato, mentre per la restante parte il reddito fondiario riveniente dall'immobile locato è soggetto a IRPEF e addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Le novità del quadro RB

ESEMPIO

Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al 31 maggio 2012
e concesso in locazione a decorrere dal 1° giugno 2012 al 31 maggio 2013;
canone annuo 12.000 euro; rendita 3.000 euro (compresa la rivalutazione del 5%).

UNICO 2013

Periodo 1° gennaio al 31 maggio 2012:

- non è dovuta l'IRPEF sul reddito fondiario dell'immobile non locato, in quanto è sostituita dall'IMU.
- nella dichiarazione dei redditi (Unico Persone fisiche 2013) si deve comunque indicare nel quadro RB anche i dati relativi al periodo dell'anno in cui l'immobile non è locato. Il reddito fondiario dell'immobile non locato dovrà comunque essere evidenziato (e riportato nel rigo RN 50 "altri dati").

Periodo 1° giugno al 31 dicembre 2012:

- è dovuta l'IRPEF sul reddito fondiario dell'immobile locato, in quanto non è sostituita dall'IMU;
- canoni 1° giugno - 31 dicembre = 12.000 x (214 / 365) = 7.035,62;

canone ridotto forfettariamente del 15% ai sensi del comma 4-bis) dell'articolo 37 del Tuir
(in vigore fino al 31 dicembre 2012) = 5.980,27;

-rendita 1° giugno - 31 dicembre = 3.000 x 214 / 365 = 1.758,90;

è da assoggettare a IRPEF l'importo del canone di euro 5.980,27.

Per il medesimo periodo 1/6 - 31/12, è dovuta anche l'IMU, in quanto l'immobile è locato e non si produce l'effetto di sostituzione dell'IRPEF.

Le novità del quadro RB

Gli immobili storico artistici

Dal periodo d'imposta 2012, in presenza di immobili vincolati non locati (sfitti o tenuti a disposizione) il reddito fondiario è determinato **NON** più mediante *l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato*
BENSI' **mediante la rendita catastale rivalutata del 5%**

Da notare che in effetti nessuna modifica particolare è introdotta, ai fini dell'IRPEF, per la determinazione del reddito fondiario in quanto l'effetto sostitutivo dell'IMU opera anche con riferimento agli immobili vincolati, per i quali l'IMU resta dovuta seppur in misura ridotta poiché è calcolata assumendo quale base imponibile quella ordinaria ridotta del 50%

Le novità del quadro RB

Gli immobili storico artistici

Dal periodo d'imposta 2012, per gli immobili vincolati locati a terzi, il reddito fondiario (reddito di fabbricati) è costituito dal **maggiore tra**:

1. il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, del 35%;
2. la rendita catastale, opportunamente rivalutata (del 5%) e ridotta del 50%.

<u>Di tale modifica normativa occorreva tenerne conto in sede di determinazione degli acconti 2012</u>

Le novità del quadro RB

Gli immobili storico artistici

Il ricalcolo degli acconti 2012 deve essere esposto nella Sezione III del quadro RB

Sezione III Immobili storici		Differenza	Acconto IRPEF	Imponibile addizionale comunale	Acconto addizionale comunale
	RB31 Ricalcolo degli acconti 2012	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

In occasione della scorsa dichiarazione dei redditi il contribuente doveva determinare un reddito complessivo “virtuale”, utile al solo fine di determinare correttamente l’ammontare degli acconti dovuti per l’anno 2012.

Sulla base di tale reddito complessivo “virtuale”, andavano riliquidate le imposte dovute per l’anno 2011 al fine di ricalcolare gli acconti per l’anno 2012 secondo le regole ordinarie.

Le novità del quadro RB

Gli immobili storico artistici

Il ricalcolo degli acconti 2012

Tenuto conto che la legge di conversione n. 44 del 2012 è entrata in vigore il 29 aprile 2012, dunque a “campagna dichiarativa” già iniziata, al fine di consentire ai contribuenti un termine congruo per determinare correttamente gli acconti relativi all’IRPEF e all’addizionale comunale all’IRPEF 2012, la differenza tra i seguenti importi:

1. acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni;
2. acconti determinati in base alle nuove norme in materia di immobili di interesse storico o artistico;

poteva essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il pagamento della seconda rata di acconto IRPEF, senza applicazione di sanzioni ma con l’aggiunta degli interessi stabiliti nella misura del 4% annuo

La sospensione IMU

Decreto legge n. 54 del 21.5.2013

Il pagamento della prima rata dell'IMU è stata sospesa per:

- **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le **case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

- **terreni agricoli e fabbricati rurali** di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

La sospensione IMU

Decreto legge n. 54 del 21.5.2013

ATTENZIONE

La sospensione è subordinata ad una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da effettuare entro il 31.8.2013.

In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili oggetto di sospensione è fissato al 16 settembre 2013.

Nuovi codici tributo IMU

Risoluzione n. 33 del 21.5.2013

L'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che *"e' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel* ***gruppo catastale D****, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13".*

La successiva lettera g) del citato articolo prevede che *" i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel* ***gruppo catastale D****".*

Nuovi codici tributo IMU

Risoluzione n. 33 del 21.5.2013

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **"3925" denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO"**

- **"3930" denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE"**

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Novità per spese di ristrutturazione edilizia

NEWS

Per le spese **relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio** sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d'imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro.

NEWS

La stessa detrazione è estesa, inoltre, agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

NEWS

Da quest'anno non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l'importo detraibile in 10 quote annuali.

Novità per spese di ristrutturazione edilizia

La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata inserita nel Tuir (articolo 16-bis)

Resta indispensabile il pagamento da effettuarsi con bonifico bancario o postale da cui risultino:

1. causale del versamento (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2012 va indicato l'articolo 16-bis del Tuir, per quanto si ritiene che l'eventuale errata indicazione della precedente L. 449/97 non pregiudichi la fruizione della detrazione);
2. codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
3. codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Se nel bonifico non sono stati riportati i previsti riferimenti normativi, secondo l'Agenzia delle entrate, non è possibile fruire della detrazione (R.M. 55/E/2012).

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Novità per spese di ristrutturazione edilizia

Esempio

Spese sostenute dal 1.1.2012 al 25.06.2012: euro 48.000
Spese dal 26.06 al 31.12.2012: euro 80.000

La detrazione spetta su 48.000 euro per il 36% (17.280), e su 32.000 (80.000 – 48.000) per il 50% (16.000) per complessivi euro 33.280.

Per le spese ante 26 giugno rileva il limite massimo detraibile di 48.000 euro, nel senso che, anche ove il contribuente avesse speso di più, ai fini della detrazione (e del nuovo limite di 96.000 euro) rileverebbe comunque il "vecchio" tetto massimo di spesa pari a euro 48.000.

Novità per spese di ristrutturazione edilizia

Esempio

Spese sostenute dal 1.1.2012 al 25.06.2012: euro 48.000
Spese dal 26.06 al 31.12.2012: euro 80.000

Secondo la Circ. n. 13 del 9.5.2013 è possibile rinunciare alla detrazione delle spese sostenute nel primo periodo e beneficiare a pieno dell'agevolazione riferita al secondo periodo

La detrazione in questo caso spetta su 80.000 euro per il 50% quindi una detrazione d'imposta per euro 40.000.

Novità per spese di ristrutturazione edilizia

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente o al donatario persona fisica.

Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Rivalutazione di quote e terreni in Unico

Fonti normative: D.L. n. 70/2011

Elementi identificativi:

Valore del bene: **01.07.2011**
Redazione perizia: **30.06.2012**
Versamento unica soluzione: **30.06.2012**
oppure
Versamento rateale in tre rate di pari importo:

1^ rata
30.06.2012
(imposta)

→

2^ rata
30.06.2013
(imposta + interessi del 3% annuo)

→

3^ rata
30.06.2014
(imposta + interessi del 3% annuo)

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Rivalutazione di quote e terreni in Unico

Rivalutazione delle quote di partecipazione nel Modello Unico 2013

Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RT49	1 ,00	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
	RT50	,00		,00	,00	,00		

e nel Modello Unico 2012

Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore della partecipazione	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RT47	1 ,00	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7
	RT48	,00		,00	,00	,00		

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Rivalutazione di quote e terreni in Unico

Rivalutazione del valore dei terreni nel Modello Unico 2013

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RM20	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

e nel Modello Unico 2012

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RM20	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Rivalutazione di quote e terreni in Unico

Le istruzioni ministeriali del Modello Unico 2013

Le istruzioni fanno riferimento alla rivalutazione delle quote di partecipazioni e terreni disposta con D.L. n. 70/2011

e del Modello Unico 2012

Le istruzioni facevano già riferimento alla rivalutazione delle quote di partecipazioni e terreni disposta con D.L. n. 70/2011

Rivalutazione di quote e terreni in Unico

Se l'indicazione della rivalutazione è già stata effettuata nel Modello Unico 2012 non dovrà essere nuovamente indicata nel modello Unico 2013

L'esposizione nel Modello Unico 2013 dovrà avvenire solo nel caso in cui la stessa non sia già stata esposta nel Modello Unico dello scorso anno

Rivalutazione di quote e terreni in Unico

Il perfezionamento della rivalutazione è avvenuto con il pagamento dell'imposta sostitutiva ovvero della prima rata qualora sia stata scelta la soluzione del pagamento rateale

Con la Circolare n. 1/2013 l'Agenzia ha avuto modo di precisare che la mancata indicazione in Unico è una violazione formale a fronte della quale si applica la sanzione da € 258 a € 2.065

Riapertura rivalutazione partecipazioni e terreni

Fonti normative: art. 1, comma 473, legge n. 228/2012

Elementi identificativi:

Possesso:	**01.01.2013**
Valore del bene:	**01.01.2013**
Redazione perizia:	**30.06.2013**
Versamento unica soluzione:	**30.06.2013**

oppure

Versamento rateale in tre rate di pari importo:

1^ rata
30.06.2013
(imposta)

→

2^ rata
30.06.2014
(imposta + interessi del 3% annuo)

→

3^ rata
30.06.2015
(imposta + interessi del 3% annuo)

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Riapertura rivalutazione partecipazioni e terreni

Fonti normative: art. 1, comma 473, legge n. 228/2012

Misura dell'imposta sostitutiva

Valore della perizia

Partecipazioni non qualificate	Partecipazioni qualificate	Terreni
2%	4%	4%

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Riapertura rivalutazione partecipazioni e terreni

Fonti normative: art. 1, comma 473, legge n. 228/2012

A T T E N Z I O N E

Nell'ipotesi di rivalutazione di terreni l'Agenzia delle entrate non riconosce in sede di atto di cessione un minor prezzo rispetto a quello risultante da perizia e, quindi, in alcuni casi è consigliabile oppure valutabile la possibilità di effettuare una nuova rivalutazione con riduzione del valore precedentemente periziato.

Le ultime sulla rivalutazione

Circolare n. 12 del 3.5.2013

Nel caso in cui venga effettuata una nuova perizia dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, è possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

Le ultime sulla rivalutazione

Circolare n. 12 del 3.5.2013

I contribuenti che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni alla data del 1° luglio 2011 e versato la prima rata dell'imposta sostitutiva, qualora intendano rideterminare il valore dei medesimi beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013, non sono tenuti al versamento delle rate ancora pendenti della precedente procedura di rideterminazione (30 giugno 2013 e 30 giugno 2014) e possono detrarre l'imposta già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rideterminazione.

Le ultime sulla rivalutazione

Circolare n. 12 del 3.5.2013

ESEMPIO

- Imposta sostitutiva dovuta per i beni posseduti al 1° luglio 2011 = 75
- prima rata versata entro il 30 giugno 2012 = 25
- Imposta dovuta per i beni posseduti al 1° gennaio 2013 = 85
- Imposta da versare: 85 – 25 = 60
- Importo della rata = 20

Le ultime sulla rivalutazione

Circolare n. 12 del 3.5.2013

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni devono essere indicati nel modello di dichiarazione UNICO 2014.

In particolare, in caso di rideterminazione del valore delle partecipazioni, dovrà essere compilata l'apposita sezione del quadro RT mentre per la rideterminazione del valore dei terreni si dovrà compilare l'apposita sezione del quadro RM.

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 devono presentare i suddetti quadri di UNICO ed il relativo frontespizio entro i termini di presentazione di quest'ultimo modello.

Le ultime sulla rivalutazione

Atto di cessione delle quote / terreni e successiva redazione della perizia

La norma istitutiva della rivalutazione dispone che il valore rideterminato deve risultare da un'apposita perizia giurata di stima non prevedendo la necessità che la relativa asseverazione sia antecedente all'atto di cessione.

Secondo l'Agenzia delle entrate la redazione e il giuramento della perizia devono essere, a pena di inefficacia della rivalutazione, antecedenti alla cessione del bene.
Il principio più volte chiarito dall'Agenzia delle Entrate è stato da ultimo ribadito nella circolare 47/E/2011 in base alla quale: "*la redazione e il giuramento della perizia devono essere antecedenti alla cessione del bene, in quanto al fine della determinazione della plusvalenza il valore periziato deve essere indicato nell'atto di cessione dello stesso*".

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Le ultime sulla rivalutazione

Atto di cessione delle quote / terreni e successiva redazione della perizia

La Cassazione,

con la sentenza n. 11062/13, depositata il 9 maggio 2013 attraverso un'interpretazione ancorata al dettato letterale della norma, sconfessa questo orientamento di prassi venendo incontro alle richieste del contribuente.

La Corte rileva l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto previsto da atti non normativi come ad esempio le circolari amministrative

Le ultime sulla rivalutazione

11062/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO CICALA - Rel. Presidente -

Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -

Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Oggetto

Plusvalenza da cessione immobili-art 7 legge 28 dicembre2001,n 448

R.G.N. 6129/2011

Cron. 11062

Rep. C. I

Ud. 28/02/2013

CC

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Le ultime sulla rivalutazione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. I contribuenti ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia 53/11/10 del 13 settembre 2010 che accoglieva l'appello dell' Ufficio ed escludeva l'applicabilità del regime di cui all'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad una compravendita di arre edificabili stipulata dai contribuenti stessi.

2. L'Agenzia si è costituita in giudizio.

3. Il ricorso vede essere accolto alla luce della sentenza n. 30729 del 30/12/2011 di questa Corte, secondo cui In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81, comma primo, lettere a) e b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1° gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

Pqm

La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 28 febbraio 2013

Il presidente e relatore
Mario Cicala

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, - 9 MAG. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

Deducibilità IRAP

Con la Circolare n. 8/E dello scorso 3 aprile, l'Agenzia delle entrate rende noto il proprio parere in merito ad alcune questioni attinenti la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP gravante sul costo del lavoro, facilitando la compilazione delle prossime dichiarazioni dei redditi.

Confermata la deduzione analitica dalle imposte sui redditi dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente oltre al sistema di deduzione forfetaria dell'IRAP (10% sul totale del tributo) che rimane in vita a condizione che ci sia l'esistenza di una eccedenza di oneri finanziari rispetto ai proventi finanziari

Deducibilità IRAP

L'imposta rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di riferimento:

- a titolo di saldo del periodo di imposta precedente;
- a titolo di acconto di quello successivo, sia pure nei limiti dell'imposta effettivamente dovuta (infatti, l’eventuale eccedenza di acconto rispetto alla quota di competenza, rappresenta materialmente dell'esercizio medesimo;
- in conseguenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso;
- in seguito a iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento, sempreché afferenti alle spese per il personale.

Deducibilità IRAP ed esposizione in dichiarazione

1) Operare una variazione in aumento pari l'IRAP di competenza del periodo di imposta, desunta dal conto economico (Unico SC - rigo RF17)

RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	,00

2) Operare una variazione in diminuzione pari alla quota forfetaria del 10% dell'IRAP pagata (nei limiti del dovuto, per quanto attiene gli acconti) – codice 12 in colonna 1
3) Operare una variazione in diminuzione pari la quota analitica dell'IRAP gravante sul costo del lavoro non deducibile – codice 33 in colonna 7

RF54	Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00

Spese di manutenzione e riparazione

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.

L'eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Spese di manutenzione e riparazione

È stata eliminata la parte della norma che prevedeva che per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.

Ciò significa che non sarà più necessario operare alcun conteggio pro rata temporis sul valore dei beni, facilitando così le operazioni di verifica del limite massimo deducibile.

Spese di manutenzione e riparazione

L’eventuale superamento del tetto massimo di spesa determina:

 nell’anno si di sostenimento delle spese eccedenti il limite di legge:

- l’obbligo di stanziare la variazione in aumento nel rigo RF25 del modello UNICO;
- la necessità di stanziare le imposte anticipate, ove ricorrano le condizioni previste dall’OIC 25 (le stesse imposte anticipate dovranno essere fatte oggetto di variazione in diminuzione nel quadro RF);

 nelle successive annualità in cui avviene il recupero:

- l’obbligo di stanziare una variazione in diminuzione al rigo RF54, indicando il codice 6, per recuperare la quota di un quinto in ciascun periodo di imposta;
- la necessità di recuperare le imposte anticipate (c.d. reversal) ove le medesime siano state stanziate nell’esercizio di sostenimento della spesa.

Spese di manutenzione e riparazione

Esempio

La società Delta ha sostenuto, nel 2011, spese di manutenzione eccedenti la quota del 5% per complessivi 50.000 euro, nel modello **UNICO 2012** doveva evidenziare nel rigo RF 25 l'importo di euro 50.000 mentre

RF25	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)	**50.000** ,00

nel modello **UNICO 2013** dovrà evidenziare la variazione in diminuzione (per la quota di 1/5, pari ad euro 10.000)

RF54	Altre variazioni in diminuzione	1	**6**	2	**10.000** ,00	3	4	,00	5	6	,00	
		7		8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
		13		14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
		19		20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
		25		26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
		31		32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37 ,00

Ricalcolo degli acconti

Fonti normative: art. 1, comma 512, legge n. 228/2012

Per gli anni **2013, 2014 e 2015, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati** del **15%** (5% per terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola).

REDDITO	Fino al 31.12.2012	Dal 1.1.2013
Dominicale = 100	100 x 1,80 = 180	180 x 1,15 = 207
Agrario = 70	70 x 1,70 = 119	119 x 1,15 = 136,85

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Ricalcolo degli acconti

Fonti normative: art. 1, comma 512, legge n. 228/2012

ACCONTO 2013

Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per l'anno 2013, si tiene conto delle disposizioni relative alla rivalutazione prevista dalla legge di stabilità per il 2013

Ricalcolo degli acconti

Fonti normative: art. 1, comma 501, legge n. 228/2012

Ridotta al 20% la deducibilità dei costi afferenti le auto aziendali di imprese e professionisti

La misura era già stata ridotta al 27,50% ad opera della legge n. 92/2012

In sostanza, dal periodo d'imposta 2013,

la misura passa dal 40 al 20%

Ricalcolo degli acconti

Fonti normative: art. 1, comma 501, legge n. 228/2012

ATTENZIONE

Della nuova misura se ne dovrà tener conto in sede di determinazione degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta 2013

Ricalcolo degli acconti

Fonti normative: art. 1, comma 501, legge n. 228/2012

Nessuna ulteriore modifica è stata apportata all'art. 164 del Tuir e quindi:

Gli agenti e rappresentanti di commercio continuano a dedurre l'80% dei costi

La deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti è pari al 70%

Ricalcolo degli acconti 2013

Esempio

La società Delta ha acquistato nel corso dell'anno 2012 una autovettura al prezzo di 25mila euro oltre Iva per euro 5.250,00.
Il costo totale, detratto il 40% di Iva (euro 2.100,00), è di euro 28.150,00.
In relazione alla predetta autovettura, nel corso del 2012, la società sostiene, a vario titolo (manutenzione, assicurazione, ecc.) 6mila euro di costi (comprensivi di Iva indetraibile).
Fiscalmente non si tiene conto del costo eccedente i 18.075,99 e quindi l'ammortamento deducibile per il 2012 (ridotto della metà) è pari ad euro 903,80 (18.075,99 x 40% x 12,50%).
L'ammortamento civilistico iscritto a conto economico è pari ad euro 3.518,75 (28.150,00 x 12,50%).
L'importo complessivo degli altri costi relativi all'utilizzo dell'autovettura (6mila euro), risulta deducibile nella misura del 40% (2.400,00 euro) e quindi la parte indeducibile è pari ad euro 3.600,00, cui si somma la quota non deducibile dell'ammortamento per euro 2.615,00 per un totale di euro 6.215,00.
Il totale dei costi indeducibili viene indicato al rigo RF 19 (la quota del solo ammortamento potrebbe essere indicato nel rigo RF 22)

RF19	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR	6.215 ,00

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Ricalcolo degli acconti 2013

Esempio

Supponiamo che la società Delta abbia realizzato un reddito imponibile per euro 52.600,00 sul quale l'Ires è pari a euro 14.465,00.

Il reddito da utilizzare ai fini della determinazione degli acconti 2013 è pari al reddito 2012 implementato di un importo pari ad euro 1.652,00 (20% di costi indeducibili) ossia pari a euro 54.252,00 a cui corrisponde una IRES virtuale di euro 14.919,00.

Calcolo acconti 2013:
1°: 40% di 14.919,00 = 5.967,60 euro
2°: 60% di 14.919,00 = 8.951,40 euro

L'aggravio rispetto agli acconti calcolati con il metodo storico (14.465,00) è pari ad euro 454,00.

Con molta probabilità il ricalcolo degli acconti andrà evidenziato nel quadro RS del Modello Unico 2014

Redditi diversi per l’uso di beni aziendali

Finalità

Tale disposizione normativa ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente, o indirettamente, detengono partecipazioni nell'impresa concedente o dei familiari dell'imprenditore che ne traggono immediata utilità.

RL10	Proventi di cui all’art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	,00	,00

Nel rigo RL10 va indicata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa ai soci.

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

Studi di settore

GERICO 2013

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2013 sono stati approvati i modelli che devono essere compilati dai contribuenti interessati dagli studi di settore e le modifiche ai modelli Ine (indicatori di normalità economica), da utilizzare per la dichiarazione Unico 2013.

In data 29 maggio 2013, sul sito internet dell'Agenzia, è stato pubblicato il software Gerico 2013 e l'inserimento dei 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore 2012, parte integrante del modello Unico 2013.

Studi di settore

GERICO 2013

In particolare, i modelli approvati sono relativi a:

- 51 studi per il settore delle manifatture;
- 60 studi per il settore dei servizi;
- 24 studi per i professionisti;
- 70 studi per il settore del commercio.

Il software tiene conto delle modifiche apportate agli studi di settore applicabili al periodo d'imposta 2012, previsti dai decreti ministeriali del 21 aprile 2013, del 28 aprile 2013 e dai correttivi anticrisi da applicare alle risultanze degli studi approvati il 23 maggio 2012.

Studi di settore

EVENTI SISMICI 2012

Chi è residente o ha la sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale dell’1 giugno 2012 e rientra in una delle cause di esclusione dell’applicazione degli studi di settore relative a cessazione attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell’attività, non è obbligato alla presentazione dei modelli degli studi di settore

Studi di settore

CORRETTIVI CRISI

E' stato predisposto il quadro specifico T per ciascuno dei 205 studi di settore che contiene le informazioni utili ai fini dell'applicazione dei correttivi crisi, previste per il periodo d'imposta 2012.

QUADRO T Congiuntura economica			2010	2011
	T01	Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2011		,00
	T02	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
	T03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
	T04	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
	T05	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
	T06	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
	T07	Costo per la produzione di servizi	,00	,00
	T08	Spese per acquisti di servizi	,00	,00
	T09	Altri costi per servizi	,00	,00

Studi di settore

QUADRO A - PROFESSIONISTI

Nel quadro A dei modelli relativi agli studi di settore per i professionisti, è stato aggiunto un ulteriore rigo per raccogliere le informazioni relative agli apprendisti che lavorano all'interno degli studi professionali.

QUADRO A
Personale addetto all'attività

			Numero giornate retribuite	
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro			
		Numero		
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			Percentuale di lavoro prestato
A05	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione			%
			Numero giornate retribuite	
A06	Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)			

DIDACOM
SCUOLA DI FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI

REGIME SANZIONATORIO

In caso di omessa presentazione del modello si applica la sanzione amministrativa pari a 2.065 euro, che corrisponde al massimo importo previsto per le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97)

REGIME SANZIONATORIO

Ravvedimento operoso

Se il modello viene presentato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione, è possibile ravvedere la violazione versando, in luogo della sanzione di 2.065 euro, la sanzione minima (258 euro) ridotta ad un ottavo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997.

L'ammontare della sanzione è pari ad euro 32,25.

Studi di settore

REGIME SANZIONATORIO

In caso di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore, la misura della sanzione massima e minima prevista per l'ipotesi di dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap è elevata:

• del 50% nel caso in cui venga omessa la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (ossia la sanzione va da un minimo del 150 al 300% delle maggiori imposte accertate);

• del 10% nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti (ossia la sanzione va da un minimo del 110 al 220% delle maggiori imposte accertate).

REGIME SANZIONATORIO

Ai fini delle imposte sui redditi, e dell'Irap le maggiori sanzioni NON si applicano se il maggior reddito d'impresa o di arte o professione, ovvero il maggior imponibile Irap, accertati a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non sono superiori al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato, ovvero al 10% dell'imponibile Irap dichiarato

Reddito d'impresa dichiarato	€	20.000
Reddito d'impresa accertato	€	22.000

Sulle maggiori imposte accertate saranno applicate le sanzioni che vanno dal 100 al 200%

Reddito d'impresa dichiarato	€	20.000
Reddito d'impresa accertato	€	22.010

Sulle maggiori imposte accertate saranno applicate le sanzioni che vanno dal 150 al 300% nel caso in cui sia stata omessa la presentazione dello studio ovvero quelle che vanno dal 110 al 220% nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati sullo studio di settore.

REGIME SANZIONATORIO

Ai fini dell'Iva le maggiori sanzioni non si applicano se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10% di quella dichiarata

IVA dichiarata	€	50.000
IVA accertata	€	55.000

Sulla maggiore Iva accertata saranno applicate le sanzioni che vanno dal 100 al 200%

IVA dichiarata	€	50.000
IVA accertata	€	55.010

Sulla maggiore Iva accertata saranno applicate le sanzioni che vanno dal 150 al 300% nel caso in cui sia stata omessa la presentazione dello studio ovvero quelle che vanno dal 110 al 220% nel caso di omessa o infedele indicazione dei dati sullo studio di settore.

Scadenzario dei pagamenti

Probabile rinvio dei pagamenti dal 17 giugno all'8 luglio per i contribuenti interessati agli studi di settore

Interrogazione parlamentare del 30.5.2013:

È all'esame dei competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria uno schema di provvedimento, di contenuto analogo a quelli di proroga degli anni scorsi, in cui il termine di versamento delle imposte è prorogato al giorno 8 luglio 2013 (in luogo del 17 giugno), senza alcuna maggiorazione; per i versamenti effettuati dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 è prevista, invece, una maggiorazione delle somme da versare pari allo 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Scadenzario dei pagamenti

Probabile rinvio dei pagamenti dal 17 giugno all'8 luglio per i contribuenti interessati agli studi di settore

Contribuenti interessati:

La mini-proroga dei versamenti riguarda i contribuenti "interessati" dagli studi di settore, partecipanti compresi. Per i contribuenti "estranei" agli studi di settore, rimane invece fermo il termine del 17 giugno 2013 per eseguire i versamenti a saldo delle imposte e dei contributi 2012, nonché a titolo di acconto della prima rata 2013, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento. Aumento, quindi, dovuto per i contribuenti estranei agli studi di settore che pagano dal 18 giugno al 17 luglio 2013.

Scadenzario dei pagamenti

Probabile rinvio dei pagamenti dal 17 giugno all'8 luglio per i contribuenti interessati agli studi di settore

Contribuenti esclusi:

Sono "estranei" agli studi di settore anche i contribuenti che applicano il regime dei minimi, quindi anche per costoro rimangono fermi gli ordinari termini per i versamenti.

Scadenzario dei pagamenti

Probabile rinvio dei pagamenti dal 17 giugno all’8 luglio per i contribuenti interessati agli studi di settore

Versamenti interessati:

Il differimento a favore dei contribuenti “interessati” dagli studi di settore si estende a tutti i versamenti “legati” al termine per i pagamenti risultanti dal Modello Unico. Quindi, la proroga è applicabile per i versamenti dei contributi previdenziali che superano il minimo di reddito, per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camera di commercio, per l'adeguamento Iva agli studi di settore, così come per tutti gli altri versamenti che i contribuenti “interessati” dagli studi di settore devono effettuare entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.